

Lugano 2 settembre 2015

Lodevole
Commissione della legislazione
Residenza governativa

6501 Bellinzona

Messaggio 23 dicembre 2014 - 7026

Rapporto del Consiglio di Stato in materia di protezione del minore e dell'adulto e proposte legislative per la riorganizzazione del settore

Egregi Signori,

ci permettiamo con il presente documento di sottoporre alla vostra attenzione quanto riteniamo importante valutare rispetto alla scelta fatta dal Consiglio di Stato nell'affrontare la riorganizzazione del delicato settore che tocca la protezione del minore e dell'adulto.

Premessa generale:

Ispiratore della soluzione proposta in questo messaggio per il passaggio delle ARP dall'amministrativo al giudiziario è il rapporto del dicembre 2010 gruppo di lavoro "riorganizzazione del settore delle tutele e curatele" costituito dal Consiglio di Stato (CdS) il 20 maggio 2009 il quale concludeva:

"Il gruppo di lavoro propone a grandissima maggioranza la variante modello giudiziario Pretura, raccomandando la creazione di una commissione volta a redigere il progetto di legge d'attuazione, considerando in particolare le sinergie che verrebbero a crearsi accorpando alle preture tutto il diritto familiare e di protezione, segnatamente estendendo al primo la logica di tribunale pluridisciplinare che il diritto federale prescrive per il secondo"

Leggendo queste conclusioni si giustifica la scelta del CdS di potenziare le Preture piuttosto che creare un Tribunale di Famiglia.

Se invece si considera il contesto in cui sono state formulate, si evince che le stesse erano influenzate da un fattore ritenuto allora determinante, cioè il poco tempo a disposizione per implementare la nuova organizzazione in tempo utile per l'entrata in vigore delle nuove normative in materia di diritto tutorio previste per il 1° gennaio 2013.

Questa influenza la si percepisce chiaramente rileggendo il verbale della seduta conclusiva del gruppo di lavoro citato in apertura.

Se non ci fosse stato il problema "tempo", la conclusione sarebbe stata certamente diversa.

Infatti:

il verbale, alla conclusione, al momento di decidere per Tribunale di Famiglia o Preture, riporta:

"...Sandra Killer, sarebbe disposta a cambiar la propria posizione (a favore delle preture n.d.r.), se fosse menzionato che il tribunale di famiglia sarebbe la scelta ottimale, per fare capire che tale opzione è stata considerata come molto importante all'interno del gruppo, che è stato speso del tempo in merito. Il gruppo concorda con quest'ultima proposta."

Il passaggio da CTR a ARP

Il 1° luglio 2013 sono entrate in vigore le modifiche legislative funzionali al nuovo diritto di protezione (cfr. Messaggio n. 6611 del 7 marzo 2012)

Il Gran Consiglio, adottando le modifiche di legge previste, ha votato anche gli emendamenti, fortemente voluti dalle Associazioni AGNA e ATFMR, che imponevano una maggiore preparazione professionale dei Presidenti e dei membri delle nuove ARP.

Modifiche contestate con il lancio di un referendum dai Comuni, ma confermate dal voto popolare.

In seguito, la mancanza di dialogo tra CdS, Gran Consiglio e Comuni sede, e il mancato coinvolgimento delle Associazioni civili non ne ha permesso la corretta implementazione.

Si è confusa la preparazione professionale con il tempo di lavoro dei Presidenti; e ne sono così conseguiti maggiori costi e minore qualità del servizio.

Affermare che si è caduti dalla padella nella brace può sembrare eccessivo, ma corrisponde alla sensazione provata in più di una sede ARP.

E noi di AGNA/ATFMR vorremmo scongiurare il ripetersi di quanto successo con la revisione del 2012 dove la mancanza di dialogo tra le parti ha vanificato l'effetto positivo degli emendamenti introdotti dal Parlamento.

Traendo insegnamento dal passato, abbiamo già avvicinato vari attori istituzionali, per sondare la disponibilità a riunirsi ad un "Tavolo" assieme alle Associazioni civili come le nostre per affrontare tutti gli aspetti della revisione in oggetto, critici per gli uni o per gli altri, trovare convergenze e formulare, all'indirizzo del Parlamento già prima del voto e a chi dovrà implementare il nuovo servizio poi, suggerimenti tali da assicurare il miglior servizio ai cittadini, al minor costo e nei tempi più brevi possibili. Praticamente tutti gli interpellati si sono dichiarati d'accordo della utilità dell'esercizio, a condizione che il "Tavolo" abbia il riconoscimento istituzionale del Consiglio di Stato.

Questo ci ha spinto a formulare una richiesta in tal senso al CdS con lettera del 20 maggio 2015.

In data 22 giugno il CdS ci ha risposto che *"seppur accattivante"*, a causa di aspetti formali, la proposta non poteva essere accolta prima della decisione del Parlamento, dichiarandosi però disponibile a considerarla in fase di allestimento delle normative di applicazione.

Riteniamo che questa scelta, seppur corretta dal punto di vista formale, non favorisca né promuova il sano dialogo che si sta per instaurare tra le parti interessate a favore di soluzioni sostenibili e condivise.

A proposito del merito del messaggio 7026

Due osservazioni introduttive:

Mancanza di coinvolgimento delle associazioni civili:

Colpisce la totale assenza di riferimenti a quanto segnalato e/o suggerito negli scorsi anni dalle Associazioni civili attive in ambito di protezione dei minori e della famiglia (AGNA/ATFMR o Comitato del Sì o Piattaforma Azione Famiglie).

Come se, le indicazioni di quest'ultime fossero *"quantité négligeable"*, benché, è importante sottolinearlo, siano il frutto di anni di lavoro a stretto contatto con l'utenza.

Questo si evince anche dalla scelta di composizione del rapporto del gruppo di lavoro sulle Preture istituito il 10 luglio 2013 incaricato di:

“..presentare un rapporto sull’organizzazione delle preture e sull’integrazione dei compiti in materia di protezione del minore e dell’adulto nelle preture comprendente uno specifico approfondimento da parte del costituendo gruppo, sull’eventuale costituzione di un Tribunale di famiglia”.

Il gruppo di lavoro si componeva del pretore del distretto di Lugano Francesco Trezzini quale coordinatore, dei giudici di appello Enrico Giani e Franco Lardelli, del pretore Sonia Giamboni, dell’avv. Alfio Mazzola in rappresentanza del Consiglio della magistratura, dell’avv. Renato Cabrini in rappresentanza dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, di Ivan Pau-Lessi capo dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie e degli avv. Guido Santini e Aron R. Camponovo in rappresentanza del gruppo di studio Giustizia 2018.

Dimenticando completamente le associazioni civili, malgrado da anni si preoccupino di studiare la possibile costituzione di un Tribunale di famiglia.

Eppure, alcune di loro, porterebbero un contributo sicuramente molto valido perché frutto dell’esperienza sul territorio!

Non c’è più fretta, abbiamo il tempo necessario

Il CdS aveva fretta di rispettare l’articolo 52a della legge dell’8 marzo 1999 sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA), introdotto il 26 settembre 2012, che gli prescriveva di presentare un rapporto e proporre gli adeguamenti legislativi in materia di protezione del minore e dell’adulto entro il 31 dicembre 2014.

Il CdS ha fatto i suoi compiti.

Ma oggi la situazione non è più quella del 2012. Le normative sono entrate in vigore il 1° luglio 2013 quindi dal punto di vista formale non c’è fretta!

Ora si tratta di fare in modo che la nuova organizzazione sia la migliore soluzione possibile soprattutto per l’utenza!

Le proposte contenute nel Messaggio

Le modifiche contenute nel Disegno A

Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto dell’8 marzo 1999; modifica

È risaputo che nelle procedure in materia di tutele e curatele persistono parecchie lacune.

Lo riconosce anche il CdS quando scrive:

“Anche il Governo riconosce l’esigenza di rafforzare le strutture e l’organizzazione delle autorità chiamate ad applicare il diritto della protezione del minore e dell’adulto.”

Dando per scontato che la qualità delle risoluzioni prese vada bene, e che il problema consista solo nella quantità del lavoro svolto, e che basti aumentare di qualche numero gli effettivi e le cose andranno meglio.

Questa posizione deriva dall’affermazione che si legge nel “Riassunto del rapporto del 16 settembre 2014 della Camera di protezione”, che dice:

“...i problemi non sono dati dalla qualità del personale bensì dall’organizzazione e dalle risorse a loro disposizione.”

Evidentemente il giudizio di qualità è dato in funzione delle conoscenze “giuridiche” dei Presidenti e non da quelle “umanistiche” come auspichiamo noi.

Ben vengano comunque tutti gli sforzi e tutte le proposte il cui obiettivo sia quello di migliorare le risoluzioni delle ARP che spesso e volentieri hanno una forte incidenza sullo sviluppo psichico di molti bambini. I bambini sono il nostro futuro, e per la loro crescita è nostro dovere dare loro **oggi** la migliore assistenza possibile, e non solo dal 2018 in poi.

Sosteniamo quindi l'introduzione delle modifiche proposte, con due puntualizzazioni e alcuni suggerimenti che gradiremmo faceste vostri, invitando il CdS a darvi seguito il più rapidamente possibile.

La prima, relativa all'art 32a "**Misure d'urgenza**"

Nel rapporto del 16 settembre 2014 della Camera di protezione si parla di: "**Picchetto per le urgenze**"

Questo nuovo articolo, utile per gli addetti ai lavori, non risponde tuttavia al bisogno dell'utenza che è quello di potersi rivolgere alla ARP per avere informazioni, ad esempio nei fine settimana, quando si incontrano le maggiori difficoltà nell'esercizio dei diritti di visita.

Anche con l'introduzione del nuovo articolo, le ARP nei fine settimana saranno ancora irraggiungibili, nonostante da tempo la Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli Adulti (COPMA) invita ad istituire un servizio di reperibilità non solo nei week end ma 24 ore su 24 e 7giorni su 7.

Un servizio che, ne siamo convinti, si potrebbe assicurare con pochissima spesa.

Basterebbe il coordinamento tra le ARP del Sopra e Sottoceneneri, e un cellulare acceso del funzionario di picchetto.

La seconda, concerne il nuovo art 51 che, nei casi di gravi inadempienza, dà la facoltà all'autorità di vigilanza di destituire il presidente o il membro dell'autorità regionale di protezione.

Di primo acchito la proposta, è sicuramente necessaria visto che a proporla è la stessa AVT, e sembra accattivante, ma è sufficientemente chiaro come applicarla?

Anzitutto, ci sembra che con l'introduzione del nuovo capoverso, debba seguire anche l'introduzione di un capitolo "sanzioni" che definisca, nel regolamento di applicazione, **cosa sia un caso grave**.

Inoltre, abbiamo sempre detto che alla base della buona riuscita dell'intervento di una autorità, c'è la preparazione professionale del o dei funzionari.

Quindi, se è giusto dare la facoltà all'AVT di destituire chi non è all'altezza del suo compito, è ancora più importante definire, prima di assumerli, il profilo e le competenze richieste.

A questo proposito ci permettiamo di richiamare i suggerimenti, da noi redatti, per la definizione del nuovo **Regolamento d'applicazione della Legge sull'Organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 e successive modifiche (1° gennaio 2013)** trasmessa al CdS nell'aprile 2013, all'indomani del voto popolare a seguito del referendum lanciato dai Comuni. (allegato)

Suggerimenti purtroppo ignorati all'epoca a seguito del mancato dialogo, ma che a nostro avviso porterebbero ad una preparazione professionale dei membri ARP più idonea, e anche ad una gestione efficace ed efficiente delle pratiche.

Di seguito riportiamo i punti per noi essenziali

Composizione delle ARP art. 7, 8, 9, 11 LT

- Art. ...) Sono eleggibili in qualità di membri permanenti e loro sostituti:

- Il licenziato in diritto con almeno 5 anni di comprovata esperienza in ambito di diritto familiare e di protezione degli adulti. Deve essere data preferenza a coloro che hanno una formazione nell'ambito della gestione dei conflitti.
- Lo psicologo, lo psicoterapeuta, l'assistente sociale e il pedagogo che abbiano un'esperienza di lavoro di almeno 5 anni e/o il medico con comprovata esperienza di almeno 5 anni in ambito pediatrico/geriatrico e/o di dipendenze.
- L'età minima per accedere alla carica è di 35 anni.
- Art...) Il CdS, organizza tempestivamente corsi di formazione tali da garantire ai presidenti e membri e delegati attualmente in carica conoscenze equivalenti, atteso che l'obbligo per i funzionari in carica di seguire detti corsi è già ancorato nella Legge in vigore (art. 9).
(migliorare la formazione degli addetti ai lavori non servirebbe solo fino al 2018 quando le ARP verranno sostituite da istituzioni giudiziarie, servirebbe anche ad assicurare a queste ultime la disponibilità di personale altamente qualificato)
- Art ...) E' designato delegato comunale o suo supplente colui che ha un diploma cantonale in materia contabile e esperienza in ambito sociale.

Il delegato comunale che avrà ricevuto l'incarico dovrà seguire i corsi di cui all'art. 20 del presente Regolamento.
- Art. ...) Per la nomina e la designazione dei membri permanenti e dei loro supplenti viene indetto un concorso pubblico, tramite i comuni sede delle ARP.

La nomina dei candidati diverrà effettiva solo dopo che il Consiglio di Stato avrà verificato la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
- Art. ...) La designazione del delegato comunale e del suo sostituto diventa effettiva solo dopo che il Consiglio di Stato avrà verificato la sussistenza dei requisiti di cui all'art. ... del presente regolamento.

Sempre allo scopo di migliorare le prestazioni delle ARP cogliamo l'occasione per elencarvi anche una serie di suggerimenti che a nostro avviso porterebbero ad un miglior servizio.

Elenchiamo di seguito questi suggerimenti con l'auspicio che li facciate vostri, invitando il CdS a darvi seguito il più rapidamente possibile.

È risaputo che i bambini hanno una percezione del tempo molto diversa da quella degli adulti.

In parole povere, una misura che vede coinvolto un minore deve sempre essere tempestiva e mai perdersi nei meandri burocratici.

La revisione in corso è l'occasione ideale per definire nella legge o nel regolamento questi due criteri:

- le pratiche che coinvolgono minori hanno la precedenza sulle altre
- la definizione delle misure di protezione che coinvolgono minori devono essere definiti entro un tempo massimo di 15 gg (vedi modello Cochem)

Sia le ARP che l'utenza segnalano difficoltà con i Curatori. Le ARP nel reperirli, l'utenza nel condividere il loro operato.

A questo proposito sempre nel citato **Regolamento d'applicazione della Legge sull'Organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 e successive modifiche (1° gennaio 2013)** trasmesso al CdS nell'aprile 2013, abbiamo suggerito

Curatori e loro compenso

- Art. ...) L'ARP designa i curatori specificando i differenti compiti a seconda che si tratti di amministratori di sostegno (art. 393 CC), curatela di rappresentanza (artt. 394 e 395 CC), curatela di cooperazione (art. 396), curatela mista (art. 397 CC), curatela generale (art. 398 CC) o curatela educativa. Riservato il caso di urgenza, il curatore, come sopra specificato è presentato al pupillo nel quadro di un incontro, presente un delegato dell'ARP, che informa le parti dei reciproci diritti e doveri. Nel designare il curatore, l'ARP dovrà tenere conto del tipo di curatela stabilita, e scegliere nell'elenco messo a disposizione dai comuni, quello che risponda maggiormente alle esigenze della curatela.
- Art. ...) Ogni comune mette a disposizione delle ARP e aggiorna annualmente, un elenco di persone ritenute idonee allo svolgimento del compito di curatori e si adoperano a reperire tali persone, unitamente alle ARP (art. 400 cpv. 3 CC)

In particolare le persone che si mettono a disposizione devono avere un minimo di competenza in materia contabile, nonché aver partecipato a corsi di sensibilizzazione su tematiche sociali e minorili o comprovate esperienze sul campo.

- Art...) Il Cantone, tramite l'Ufficio del Tutore predisporrà annualmente dei corsi, aperti a tutti gli interessati, ma obbligatori per le persone inserite nell'elenco tenuto dai comuni, nonché per il delegato comunale, per la preparazione e la formazione alle tematiche di cui al cpv. 2 art. 19 del presente Regolamento, nonché alla conoscenza delle norme di diritto civile, inerenti la protezione degli adulti e le misure a favore dei minorenni.
- Art...) Salvo diversa indicazione, il curatore rimane in carica per due anni, riservato il caso di dimissioni o di mancata conferma, il mandato si intende rinnovato di anno in anno.
- Art...) I curatori hanno diritto ad un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie.

Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta corredata dai giustificativi.

La domanda del compenso e del rimborso spese va presentata per approvazione all'ARP con il rendiconto annuale. Il rimborso spese o un anticipo sull'indennità può essere chiesto già nel corso dell'anno.

L'ARP è tenuta a ratificare il rendiconto e la richiesta del compenso entro 3 mesi dalla presentazione dello stesso.

Per il rimborso spese, l'ARP stabilisce il compenso adeguato tenendo conto dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore, secondo quanto disposto all'art. 23 del presente Regolamento.

- Art. ...) L'indennità riconosciuta va da un minimo di CHF 40.- all'ora ad un massimo di CHF 80.- all'ora.
- Per gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione l'indennità è pari a CHF 40/h. Per tutti gli altri si dovrà distinguere a seconda della complessità e della qualifica/formazione del curatore.

In casi più complessi, previa segnalazione all'ARP da parte del curatore, può essere riconosciuta anche un'indennità maggiore a CHF 80/h, per le trasferte viene riconosciuta.....

È risaputo che le ARP sono sommerse di lavoro e le risorse a disposizione non sono sufficienti.

Per porvi rimedio, tenendo conto anche della situazione economica delle casse cantonali, senza il passaggio delle ARP dall'amministrativo al giudiziario previsto solo nel 2018, suggeriamo di valutare la possibilità di ri-

assegnare taluni compiti ai Comuni, che potrebbero gestirli più in fretta e a minor costo con i loro sportelli sociali.

Ad esempio affidando loro la gestione dei rapporti economici e la retribuzione dei curatori

Quest'ultima soluzione potrebbe portare ad una riduzione dei tempi e dei costi per tutti e non dovrebbe essere impossibile dal punto di vista legale, visto che lo consiglia la stessa COPMA:

Diminuendo il carico di lavoro, le ARP avrebbero più tempo da dedicare ai casi "difficili" soprattutto a quelli che vedono coinvolti bambini.

Le modifiche contenute nel Disegno B

Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; modifica

Come più volte comunicato, la nostra ambizione è un Tribunale di famiglia, multidisciplinare simile al famoso ed efficace modello Cochem.

Pur coscienti delle difficoltà economiche e anche politiche che una struttura simile incontrerebbe, non condividiamo pertanto la direzione scelta dal CdS. di implementare le ARP nelle Preture per i seguenti motivi.

Come si evince dalla lettura del MM7026, la scelta del CdS poggia sulle conclusioni del rapporto del Gruppo di lavoro 2009 e del Rapporto del 28 febbraio 2014 del Gruppo di lavoro denominato "Preture" nel contesto del progetto "Giustizia 2018".

Leggendo attentamente i due rapporti, si apprende che la principale motivazione della scelta di accorpare la ARP alle Preture è **dettata dal concetto di "prossimità"** ritenuto elemento imprescindibile per la buona gestione delle pratiche, tanto che il Gruppo di lavoro "Preture" conclude con un perentorio:

- **No** al raggruppamento di tutte le problematiche famigliari in seno ad uno (o più) "Tribunale/i, di famiglia".
- **Si** all'integrazione di tutte le problematiche famigliari in seno alle Preture, con contestuale nomina di "ausiliari" locali, chiamati a collaborare con le Preture.

Noi non condividiamo queste conclusioni, per i seguenti motivi,

"Prossimità"

Riteniamo che non è con la vicinanza geografica dell'istituzione che si ottiene la migliore qualità, ma con la preparazione professionale dei funzionari, delegati comunali compresi.

Siamo consapevoli che la presa in considerazione di conoscenze locali nella ricerca delle soluzioni è sicuramente importante nell'ottica di una reintegrazione e del legame con il tessuto sociale.

Ma il legame con le autorità deve avvenire attraverso 'antenne' locali. Siano esse servizi sociali locali o responsabili politici con competenze professionali nel sociale. Ad essi andrebbe assegnato per legge il compito di segnalare situazioni di pericolo alle Autorità di protezione e, nell'ambito della procedura istruttoria, di raccogliere le informazioni necessarie direttamente in ambito sociale, qualora non venga dato mandato ad un servizio specialistico (per es. UFaM o SMP)."

Dello stesso avviso è la Conferenza per la protezione degli adulti e dei minori (COPMA) la quale già nel 2008 nel documento:

*Le autorità di protezione dei minori e degli adulti organizzate come gremi interdisciplinari (analisi e proposte di modelli) Raccomandazioni della Conferenza delle autorità cantonali di tutela (CAT)**

sul tema della prossimità si esprimeva così:

(purtroppo non c'è la traduzione in italiano per cui per non incutere in errori riportiamo le versioni ufficiali in tedesco e francese)

Gemeindeautonomie	Autonomie des communes
<p>55 Kommunale Einflussnahme wird u. E. eher sichergestellt durch die Informationsbeschaffung bei den mit den örtlichen Verhältnissen vertrauten Fachdiensten oder Behörden im Rahmen der Sachverhaltsermittlung (und nicht im Stadium der Entscheidungsfindung). Vgl. zum Ganzen Ausführungen unten Kapitel 6 (Gemeindeautonomie).</p> <p><i>Lokal einzuholende Informationen spielen im Sinn der Ressourcen- und Sozialraumorientierung eine wichtige Rolle, die Gemeindeautonomie als solche ist im Kindes- und Erwachsenenschutz hingegen ein sachfremdes Entscheidungskriterium.</i></p>	<p>55 A notre avis, la prise d'influence de la commune est plutôt garantie, dans le cadre de l'établissement des faits (et non pas au stade de la prise de décision), par la collecte d'informations auprès des services spécialisés ou des autorités bien au courant des circonstances locales. Cf. pour l'ensemble les explications ci-après (chapitre 6, Autonomie des communes).</p> <p><i>Les informations que l'on doit obtenir localement jouent un rôle important pour orienter les ressources et définir l'espace social, mais l'autonomie communale est en tant que telle un critère de décision étrange à l'objet de la protection de l'enfant et de l'adulte.</i></p>

A dire il vero anche il Gruppo di lavoro "Preture" condivide la posizione della COPMA perché, sempre a pagina 3 prosegue dicendo:

"A mente di questo Gruppo di lavoro la prossimità territoriale è talmente importante in questi procedimenti che neppure le stesse Preture necessariamente sono in grado di garantirla, soprattutto nei centri principali (si pensi in particolare all'estensione del distretto di Lugano).

A mente degli scriventi, a questo rischio di lontananza territoriale potrebbe essere ovviato facendo nominare ai comuni degli "ausiliari" locali che collaborerebbero con l'autorità giudiziaria (ad esempio: operatori sociali del comune o docenti/direttori di scuole)"

Ma allora se le Preture così come strutturate oggi non sono ritenute idonee, perché attribuirle ulteriori compiti?

Compiti che tra l'altro richiedono una elevata specializzazione tanto che la legge impone che per la sua trattazione vengano nominati dei collegi multidisciplinari.

Anche il Gruppo di lavoro "Preture" riconosce la complessità della materia e l'importanza della preparazione multidisciplinare del collegio giudicante, tant'è che nel proseguo del rapporto scrive:

"E' improbabile che il giudice generalista sia in grado di garantire quell'immediatezza di cui invece necessitano gli incarti del diritto familiare,... Gli scriventi commissari non ritengono tuttavia che la soluzione a questo problema debba essere trovata nella distribuzione del diritto di famiglia su tutti i pretori, poiché la prima preoccupazione dell'organizzazione giudiziaria è quella di fornire all'utente un prodotto di qualità"

e suggerisce la creazione di una "cellula" destinata esclusivamente alla trattazione delle problematiche famigliari (protezione, divorzi/separazioni, protezione dell'unione) in seno ad ogni Pretura, eccezion fatta per le "Preture delle valli".

E in seguito all'implementazione delle "cellule" specializzate nelle Preture di Lugano, Bellinzona, Mendrisio e Locarno potrà in separata sede essere affrontato il tema di eventuali specializzazioni - o di soluzioni di organizzazione giudiziaria ad hoc - per i Distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina.


A nostro avviso, risulta essere una soluzione che impegnerebbe le Preture in un compito per il quale soffrono già di una generale impreparazione e che non ha ancora nessun modello che possa essere seguito per una concreta realizzazione che ne permetta l'efficienza.

Molto meglio istituire direttamente il Tribunale di famiglia (per il Sopra e il Sottoceneri), permanente e interdisciplinare, sull'esempio del Canton Argovia e del Canton San Gallo, composto da giuristi e da professionisti con competenze specifiche (psicologi, mediatori, operatori sociali ecc.)

Come peraltro suggerito in una interpellanza generica dell'8 novembre 2011 firmata da Michela Delcò Petralli con argomenti e spiegazioni che condividiamo totalmente.

Quindi, anche se, come scritto sopra, riconosciamo che il messaggio e i rapporti citati sono il frutto di un lavoro molto serio e in buona parte molto utili, noi, al fine di assicurare all'utenza un servizio di qualità, riteniamo molto più sensato procedere nel seguente modo:

1) Istituire un Tribunale di famiglia secondo il seguente schema:



2) Ridefinire compiti e competenze del Tribunale di famiglia seguendo le indicazioni della COPMA che si trovano nel documento:

“Le autorità di protezione dei minori e degli adulti organizzate come gremi interdisciplinari (analisi e proposte di modelli) Raccomandazioni della Conferenza delle autorità cantonali di tutela (CAT)”

ai capitoli :

3.1. Kernkompetenzen / Compétences centrales

3.2 Unterstützungsbedarf und delegierbare Kompetenzen / Compétences mobilisables et compétences délégables

Come descritto nei capitoli citati, nel Tribunale di famiglia ci sarebbe una gestione dei compiti migliore, grazie alla multidisciplinarietà.

Infatti a ogni specialità corrisponde un membro che può lavorare nelle varie camere così da permettere un contenimento dei costi e una maggiore flessibilità nel numero di membri nel collegio decisionale che a seconda dei casi varierebbe da 3 a 7 in base alla specificità degli argomenti.

Le competenze nelle raccomandazioni sono di tre tipi:

- a) Centrali
- b) Mobilizzabili
- c) Delegabili

Il dettaglio dei tre tipi sono comprensibili già dal nome ma sono ben descritti nel documento citato

Un Tribunale di famiglia così concepito, avrebbe anche il pregio di:

- ✓ non “appesantirebbe” le Preture, nemmeno quelle dei Distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina le quali continuerebbero ad operare come ora, ma alleggerite delle pratiche relative al diritto di famiglia e di protezione degli adulti e dei minori.
- ✓ e di “valorizzare” maggiormente, soprattutto nei distretti citati sopra, l’operato di tutta una serie di Servizi Comunali e/o Rappresentanti politici e/o operatori sociali chiamati a segnalare situazioni di pericolo alle Autorità di protezione e, nell’ambito della procedura istruttoria, di raccogliere le informazioni necessarie.

Di conseguenza, a quanto precede e seguendo l’ordine cronologico degli articoli, di seguito elenchiamo le nostre osservazioni alle modifiche proposte alla legge in oggetto, e le nostre proposte di emendamento

Per poter applicare quanto da noi proposto al Capitolo II è indispensabile completare l’art1 cpv 2 con l’aggiunta dei Tribunali di famiglia i quali, ai nostri occhi, dovrebbero occuparsi di quanto previsto nel Codice Civile Svizzero nel libro secondo *Del diritto di famiglia (art. 90- 456)*

Capitolo I

Campo d'applicazione

Principio

Art. 1

1 - La presente legge disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle autorità giudiziarie.

2 - Essa si applica alle Giudicature di pace, **ai Tribunali di famiglia** alle Preture, alla Pretura penale, al Tribunale di appello, al Ministero pubblico, all'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, alla Magistratura dei minorenni, al Tribunale dei minorenni, al Tribunale di espropriazione e al Consiglio della magistratura, riservate le disposizioni speciali.^[1]

3 - La legge si applica agli assessori-giurati di primo grado e agli assessori-giurati di appello

Art. 2 cpv. 3 (nuovo)

di carattere tecnico, lasciamo ai professionisti la disamina

Art. 17 cpv. 3 (nuovo)

³È eleggibile quale membro specialista delle preture ogni cittadino attivo del Cantone con i requisiti di formazione, in particolare quale operatore sociale, sanitario o pedagogico, definiti dal Consiglio di Stato.

Come già stigmatizzato in occasione della revisione della LPMA del 2012 per i requisiti richiesti ai membri delle ARP e ai delegate comunali, riteniamo l'elenco dei requisiti richiesti per i membri specialisti delle preture inadeguati al compito che saranno chiamati a svolgere

Suggeriamo l'elenco seguente che riprende il capitolo **Composizione delle ARP art. 7, 8, 9, 11 LT** citato:

- ✓ Lo psicologo, lo psicoterapeuta, l'assistente sociale e il pedagogo che abbiano un'esperienza di lavoro di almeno 5 anni e/o il medico con comprovata esperienza di almeno 5 anni in ambito pediatrico/geriatrico e/o di dipendenze.
- ✓ L'età minima per accedere alla carica è di 35 anni.

Capitolo II

Preture

Per quanto scritto sopra, è evidente che il Capitolo II va modificato con l'inserimento di:

- A) Tribunale di famiglia
- B) Preture

Tale scelta comporterà per le Preture una ridefinizione degli attuali articoli 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37

e la definizione della composizione – direzione e competenze per il Tribunale di famiglia

Art. 32a (nuovo)

~~¹Quando il pretore interviene quale autorità di protezione, è affiancato da due membri specialisti; sono riservate le eccezioni stabilite dalla legge.~~

~~²Il Consiglio di Stato, sentita l'autorità di vigilanza, fissa il numero di membri assegnato alle preture, ritenuto che nel complesso il loro numero è al massimo di venti unità a tempo pieno.~~

~~³I membri sono nominati per un periodo di dieci anni ed entrano in carica contemporaneamente ai pretori.~~

~~⁴Essi possono esercitare l'attività anche a tempo parziale purché con un grado di occupazione di almeno il cinquanta per cento; essi possono essere attivi in più giurisdizioni.~~

L'articolo va ovviamente stralciato a seguito dell'introduzione del Tribunale di famiglia.

Siamo coscienti che, ancorché convinti della bontà della soluzione da noi perorata, le probabilità che vi venga dato seguito non sono certe.

Per questo motivo esponiamo alcune osservazioni all'articolo 32 a (nuovo) qualora la soluzione Preture dovesse prevalere.

Il cpv 1 del nuovo articolo 32a è il nocciolo della questione!

Qui si concretizza il passaggio delle ARP dall'amministrativo al giudiziario.

Fondamentale è quindi, non tanto la formulazione del testo di legge, bensì l'allestimento delle normative di applicazione alle quali il Pretore e i membri specialisti si dovranno poi attenere.

Le indicazioni contenute nel rapporto del Gruppo di lavoro "Preture" sono una buona premessa per definire normative di applicazione tali da assicurare all'utenza un servizio che soddisfi le aspettative qualitative seguendo i dettami e le modalità più innovative conosciute in questo ambito.

Ma, ancorché fatte proprie dal Consiglio di Stato, sono solo indicazioni, e nessuno è in grado di assicurare che al momento opportuno verranno seguite.

Il processo decisionale è lungo ed è facile prevedere come la Politica, a dipendenza del ruolo e della sensibilità dei suoi esponenti, avrà sicuramente molte obiezioni puntuali da fare.

Obiezioni che, se **non** implementate correttamente nell'insieme del servizio, potrebbero vanificarne gli obiettivi che sono la corretta applicazione del diritto, l'oculata gestione dei costi, senza perdere di vista l'aspetto cardine del servizio che l'Istituzione è chiamata a svolgere, ovvero una soddisfacente percezione di giustizia da parte degli utenti.

Dal nostro punto di vista, riteniamo fondamentale due cose, e auspichiamo che le faceste vostre vincolando il CdS a darvi seguito, il più rapidamente possibile indipendentemente dalla scelta del Parlamento sia essa a favore del Tribunale di famiglia, sia a favore delle Preture :

Che le normative di applicazione siano il frutto del lavoro di una commissione consultiva il cui compito è quello di formulare delle normative tali da assicurare il miglior servizio ai cittadini, al minor costo e nei tempi più brevi possibili, seguendo i dettami e le modalità più innovative conosciuti in questo ambito.

Al "Tavolo" della commissione dovranno poter sedere tutti i rappresentanti Istituzionali (Dipartimento - Parlamento- Comuni – Magistratura) e le Associazioni civili ritenute utili per formulare indicazioni rilevanti per la futura implementazione.

All'interno delle Associazioni civili, riconosciute e sostenute finanziariamente del Cantone Ticino, sono attivi curatori, avvocati medici pediatri e psicologi che lavorano nell'ambito della protezione e tutela delle famiglie.

Vantano una pluriennale esperienza che va dall'ascolto dei minori, all'accompagnamento dei diritti di visita, alla violenza su minori e adulti, alla consulenza giuridica e sarebbe un vero peccato non attingere al loro sapere.

Gli strumenti e le soluzioni proposte dalle Associazioni civili nascono da un'elaborazione congiunta e multi disciplinare orientata all'accompagnamento, alla protezione e al benessere delle famiglie e dei minori coinvolti.

Siamo certi che se consultate sapranno indicare al CdS numerosi specialisti disponibili a partecipare ai lavori del "Tavolo", mettendo a disposizione le loro conoscenze specifiche per elaborare regole e disposizioni tali da assicurare alla utenza il miglior servizio, il più tempestivo e umano, al minor costo possibile.

Ringraziamo per l'attenzione,

Per il comitato di AGNA

Il presidente



Vanetti Pietro

Il segretario operativo



Rudy Novena

I documenti citati in questo testo, e altri sempre inerenti il tema, sono a disposizione liberamente al seguente link:

<https://www.dropbox.com/sh/925viwyb3kbeirw/AADC0jQgcJNZ8gz1j81UAIZea?dl=0>